



Un quesito su SIC e art 181 comma 1 bis
del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Un' area S.I.C. è da considerarsi area di notevole interesse pubblico, tale da configurare il disposto previsto dall'art. 181 comma 1 bis del D.Lgs 42/04?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): I beni di notevole interesse pubblico, che si annoverano tra quelli tutelati in via selettiva, e non già in via diffusa, sono individuati all'art.136 ("Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del Codice Urbani, che testualmente recita:

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Pertanto, gli sci potranno essere considerati "aree di notevole interesse pubblico" solo in forza di un provvedimento espresso, da emanarsi secondo le procedure di cui agli artt.137 ss..

Si ricorda inoltre che i siti della Rete Natura 2000, laddove non siano ricompresi nei Parchi o nelle Riserve, statali o regionali, ovvero nelle Zone Umide Ramsar, non risultano essere vincolati *ex lege* ai sensi dell'art.142 del Codice, che si riferisce unicamente a tali tipologie (cfr. art.142, comma 1 lett.f) e i).

Publicato il 15 novembre 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)